

Le clausole valutative

L'istituzionalizzazione della valutazione delle politiche nel Consiglio regionale del Piemonte e gli strumenti di qualità della normazione: le clausole valutative

di

Fabrizio d'Alonzo* e Andrea Stroschio*

* Consiglio regionale del Piemonte – Direzione Processo legislativo – Unità organizzativa Qualità della normazione e valutazione delle politiche



La funzione di controllo e le politiche regionali

La “nuova” funzione di controllo delle Assemblee legislative:



- la verifica sull'attuazione delle leggi
- la valutazione degli effetti delle politiche
- progetto CAPIRe

Migliorare la qualità sostanziale della legislazione


- Assumere decisioni migliori grazie a una maggiore conoscenza delle politiche regionali

MA

- come innescare la produzione sistematica di informazioni qualificate sulle politiche regionali?

La clausola valutativa

La clausola valutativa è uno specifico articolo di legge che conferisce un mandato esplicito ai soggetti incaricati dell'attuazione della politica regionale di produrre, elaborare e comunicare all'organo legislativo le informazioni necessarie a conoscere i tempi e le modalità di attuazione e a valutare le conseguenze che sono scaturite per i destinatari della legge e per la collettività.



Va precisato che non esiste un modello ideale di clausola e che nella pratica dei diversi ordinamenti regionali sono state inserite clausole valutative anche in singoli commi di legge o atti amministrativi di carattere generale.

I contenuti “tipici” di una clausola valutativa

- 1) Individuazione dei protagonisti del processo informativo
- 2) Chiara definizione degli obiettivi conoscitivi e delle informazioni che dovranno essere prodotte
- 3) Fissazione dei tempi previsti per l’elaborazione e la presentazione delle relazioni all’organo legislativo
- 4) Previsione di momenti divulgativi dei risultati della valutazione
- 5) Stanziamento di risorse finanziarie per la realizzazione delle attività di valutazione
- 6) Necessaria collaborazione da parte dei soggetti coinvolti nell’attuazione nel fornire i dati necessari alle attività di valutazione

Un esempio di clausola: la legge per le attività produttive (1/4)

Articolo 14

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di sviluppo del sistema produttivo, dell'occupazione, in un contesto ecosostenibile.

- Stabilisce il principio di carattere generale secondo cui l'Assemblea ha il diritto di ottenere informazioni sulle politiche approvate
- Identifica i protagonisti del processo informativo
- Chiarisce qual è l'oggetto principale dell'attività di controllo e di valutazione

Un esempio di clausola: la legge per le attività produttive (2/4)

Articolo 14

2. A tal fine la Giunta regionale presenta alla **Commissione consiliare competente** una relazione **annuale** nella quale, per ciascuno degli strumenti d'intervento **attivati nell'anno precedente**, fornisce le seguenti informazioni:

- a) le dotazioni finanziarie assegnate allo strumento e il loro tasso di utilizzo;
- b) le modalità organizzative e procedurali adottate per l'attivazione e la gestione dello strumento d'intervento, i costi e i tempi di durata dei procedimenti;
- c) la tipologia ed il numero dei beneficiari e la tipologia e l'entità degli investimenti attivati;
- d) le **criticità emerse** nella realizzazione dell'intervento e gli eventuali aggiornamenti al programma pluriennale adottati in risposta a tali criticità.

- Individua il soggetto istituzionale tenuto alla rendicontazione e le relative modalità

- Formula i quesiti valutativi inerenti la fase di attuazione della legge

Un esempio di clausola: la legge per le attività produttive (3/4)

Articolo 14

3. **Decorso un anno dalla scadenza del periodo di riferimento di ciascun Programma pluriennale**, la relazione documenta inoltre **le ricadute sul sistema economico regionale** degli interventi attivati in tale periodo, e fornisce in particolare le seguenti informazioni:

a) il contributo dato dagli interventi al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2;

b) **l'evoluzione occupazionale attribuibile** all'attuazione degli interventi, nel loro complesso e singolarmente per gli interventi di maggiore rilevanza;

c) **una sintesi delle opinioni prevalenti** tra gli operatori del settore riguardo l'efficacia dei singoli strumenti d'intervento nel favorire lo sviluppo del sistema produttivo e dell'occupazione.

- Formula i quesiti valutativi inerenti la valutazione degli effetti e ne fissa i tempi

Un esempio di clausola: la legge per le attività produttive (4/4)

Articolo 14

4. Le relazioni previste ai commi 2 e 3 **sono rese pubbliche** unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

5. Tutti i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono **tenuti a fornire le informazioni necessarie** all'espletamento delle attività previste ai commi precedenti. Tali attività **sono finanziate** a valere sui fondi di cui all'articolo 17, comma 3.

- Stabilisce il successivo utilizzo dei risultati della valutazione

- Sancisce il principio di necessaria collaborazione da parte di tutti i soggetti coinvolti e prevede lo stanziamento di risorse finanziarie dedicate alle attività di valutazione

I gruppi di lavoro

Per favorire la condivisione dei bisogni conoscitivi e l'adempimento della clausola sono stati costituiti:

- un gruppo di lavoro tecnico Giunta-Consiglio per coadiuvare la redazione della clausola;
- un gruppo di lavoro tecnico Giunta-Consiglio successivamente all'approvazione della clausola per affrontare le criticità nella costruzione della relazione di ritorno.

Punto di forza: coinvolgimento nei gruppi di lavoro di NUVAL e ASVAPP.

Esiti e decisioni


- La legge per le attività produttive è il primo caso in Piemonte in cui le informazioni prodotte dall'inserimento della clausola hanno influenzato il processo decisionale successivo.
- La relazione è stata presentata dalla Giunta alla Commissione consiliare competente nel corso di due specifiche sedute.
- La Commissione consiliare ha espresso il parere vincolante sul principale atto amministrativo attuativo della legge sulla base della presentazione e della discussione delle informazioni contenute nella relazione.

Un caso di successo: legge urbanistica e co-pianificazione


- Nel marzo 2013 la legge urbanistica piemontese è stata modificata anche sulla base della valutazione emersa a seguito di una clausola valutativa. Si tratta del primo caso in Italia.
- Le conferenze di co-pianificazione, precedentemente introdotte in via sperimentale per la formazione e approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali, vengono stabilizzate ed estese nell'applicazione, anche in quanto è confermata una riduzione della tempistica delle procedure.



Le dimensioni del fenomeno: le clausole approvate in Italia



Le dimensioni del fenomeno: clausole e relazioni in Piemonte



Alcune criticità riscontrate



Mancato adempimento degli obblighi di relazione



Informazioni non idonee ad aiutare i decisori



Poca attenzione da parte del legislatore

Iniziative e fronti di miglioramento

Per impulso del Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, il Consiglio regionale del Piemonte ha in corso:

- un ampliamento dei rapporti con altri attori della valutazione e con il mondo accademico;
- un rafforzamento del legame con IRES Piemonte;
- una revisione formale e sostanziale delle clausole valutative vigenti, nell'ottica di migliorare i flussi informativi.